

Convenzione con i Comuni di Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca

Richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'ordinanza sugli impianti di tiro (510.512) del 15 novembre 2004;
- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile

i Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle sottoscrivono la seguente convenzione per la gestione della Piazza di Tiro al Pian di Biasca.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio della Piazza di tiro alla quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

La struttura si compone:

- della casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- dello stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- del campo di tiro.

Art. 2 Comprensorio

Il comprensorio si estende ai confini giurisdizionali dei Comuni di Biasca, Bodio, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio e Serravalle.

Art. 3 Sede e competenze

Il Comune di Biasca è designato comune sede al quale è affidata l'amministrazione della Piazza di Tiro.

Il Comune di Biasca ha le seguenti competenze:

- a) provvede all'anticipo dei pagamenti concernenti le spese preventivate e recupera a fine anno la quota parte a carico dei comuni convenzionati e delle Società di tiro;*
- b) garantisce la gestione amministrativa di tutte le attività;*
- c) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione, sentito il parere della Commissione intercomunale (di seguito commissione);*
- d) trasmette ai comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo con il preavviso della Commissione.*

Art. 4 Organi

Il Municipio di Biasca svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 3.

All'inizio di ogni quadriennio viene nominata una Commissione intercomunale composta da un membro dell'Esecutivo dei rispettivi Comuni convenzionati.

La Commissione designa al suo interno un presidente e un segretario. In caso di necessità la commissione può chiedere la partecipazione di funzionari comunali o di esperti esterni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo all'attenzione dei Municipi;
- b) formula al Municipio del comune sede preavvisi e proposte concernenti miglioramenti nella gestione, nell'utilizzazione e nelle opere di miglioria della Piazza di tiro.

Art. 5 Responsabilità civile

Il comune sede anticipa gli oneri assicurativi RC per eventuali danni causati dall'attività presso la Piazza di Tiro.

Art. 6 Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei comuni convenzionati;
- b) le tasse e i contributi di altri utenti della Piazza di Tiro;
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Il recupero delle spese a carico dei comuni convenzionati avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi.

Art. 7 Spese di investimento

Le spese di investimento nelle strutture della Piazza di Tiro devono essere preavvisate dalla Commissione intercomunale e sono assunte dal comune sede che le recupera tramite le quote ai Comuni convenzionati.

Art. 8 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni convenzionati partecipano alle spese in base alla popolazione residente permanente 2013. La chiave di riparto è pertanto la seguente

Comune	abitanti	% popolazione
Biasca	6'026	43.00
Bodio	1'019	7.00
Cresciano	640	4.50
Iragna	549	4.00
Lodrino	1'674	12.00
Osogna	1'032	7.50
Personico	349	2.50
Pollegio	782	5.50
Serravalle	1'994	14.00
Totale	14'065	100.00

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. Gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

Art. 9 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il rapporto con le Società di tiro viene regolato con una convenzione che stabilisce responsabilità, gestione dei tiri e spese da essi derivati.

Art. 10 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del comune sede, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni convenzionati secondo la chiave di riparto.

Art. 11 Scioglimento per disdetta

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione possono essere addebitati interamente o parzialmente al comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 12 Aggregazioni

In caso di aggregazioni tra i Comuni convenzionati, la presente convenzione sarà automaticamente modificata e sarà rivista la chiave di riparto.

Art. 13 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva da parte dei Comuni.